



STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

1) Costituzione e sede.

E' costituita l'associazione denominata "Andrea Pescia - per i bimbi del Brasile" con sede in Padova, Via Nicolodi n. 3; essa è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia.

2) Carattere dell'Associazione.

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e umanitari.

3) Durata dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

4) Scopi dell'Associazione.

L'Associazione ha il seguente scopo: l'aiuto ai bambini del Brasile in qualsiasi forma e mezzo.

L'associazione persegue il proprio scopo anche realizzando contatti con etnie, culture e tradizioni differenti, con il dichiarato scopo ulteriore di conoscerne e apprezzarne peculiarità e diversità. Tali scopi associativi potranno essere perseguiti nei più disparati modi quali, a puro titolo di esempio:

- organizzare corsi di avviamento, in Italia e all'estero;
- organizzare incontri, dibattiti e momenti di aggregazione.

SOCI E ORGANI SOCIALI

5) Requisiti dei soci.

Possono essere Soci dell'Associazione persone fisiche interessate, italiane e straniere, residenti in Italia o all'estero, di sentimenti e comportamenti democratici, in numero illimitato.

Potranno inoltre essere soci Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali e umanitari.

Nell'Associazione si distinguono i Soci Onorari, Soci Fondatori, Soci Vitalizi, Soci Benemeriti e **Soci Effettivi**.

Tutti i Soci possono acquisire la qualifica di Socio Benemerito.

Il Consiglio direttivo può in ogni momento attribuire ad altri Soci la prerogativa attribuita ai Soci Fondatori.

- Soci Onorari: la qualifica di Socio Onorario può essere conferita a quelle persone eminenti cui l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio.

Possono essere Soci Onorari:

- alte personalità, insigni per pubblico riconoscimento;
- persone che abbiano reso segnalati servizi all'Associazione.

I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle Assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali.

- Soci Fondatori e Soci Vitalizi: la qualifica di Socio Fondatore o di Socio Vitalizio risulta dall'elenco generale dei Soci;

- Soci Benemeriti: la qualifica di Socio Benemerito può essere acquisita mediante il conferimento di una somma uguale almeno al triplo della quota stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso, in occasione di richiesta di contributi straordinari volontari eventualmente deliberati dall'Assemblea. La qualifica di Socio Benemerito risulta dall'elenco generale dei Soci.

- **Soci Effettivi: per essere ammesso a Socio Effettivo bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo ed essere proposto da un Socio Fondatore, Vitalizio o Effettivo già iscritto, segnalato da altri due Soci e versare la quota di iscrizione all'atto della presentazione della domanda.**

La quota di iscrizione sarà deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Sull'ammissione a Socio il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere sui requisiti attitudinali morali e psicofisici dei richiedenti.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno;
- per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo entro il primo mese di ogni anno sociale provvede alla revisione della lista dei Soci;
- per ritardato pagamento dei contributi.

6) Organi dell'Associazione:

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

ASSEMBLEA

7) Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria i Soci Onorari, i Soci Fondatori e Vitalizi, nonché i Soci Effettivi.

I soci aventi diritto al voto devono avere compiuto il diciottesimo anno di età.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

a) Per decisione del Consiglio direttivo;

b) Su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, di almeno un terzo dei Soci. fondatori, Benemeriti od Effettivi nel loro insieme.

8) Convocazione dell'Assemblea.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invito a tutti i Soci a cura della Presidenza del Consiglio Direttivo da affiggere nei locali ove ha sede l'associazione. Nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 3 giorni.

9) Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentanti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o in mancanza da persona nominata dall'Assemblea.

Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.

10) Compiti dell'Assemblea.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione sull'attività da essa svolte da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato dei Garanti.

b) in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede all'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato di Garanzia.

CONSIGLIO DIRETTIVO

11) Compiti del Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo ha l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri scelti sempre tra i Soci e nominato per la prima volta nell'atto costitutivo.

L'Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni tre. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l'uso della firma sociale.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può conferire sia ai soci che a terzi procure speciali o *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni volta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un componente del Consiglio stesso.

Le sedute e le delibere del Consiglio Direttivo vanno verbalizzate e firmate dai partecipanti.

Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

FINANZE E PATRIMONIO

12) Entrate dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi al momento della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio dell'Associazione;
- dai contributi ordinari annui da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- dalle quote dei Soci Benemeriti;
- da eventuali contributi straordinari o suppletivi, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- versamenti volontari dei Soci;
- da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni in genere;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- rendite del proprio patrimonio.

I contributi ordinari devono essere pagati nei termini deliberati dall'assemblea ordinaria.

13) Durata del periodo di contribuzione.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

14) Diritti del Socio al Patrimonio Sociale.

Il Socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Norme finali e generali

15) Esercizi sociali.

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2006. È vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utile o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

16) Modifiche statutarie.

Il presente statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano sottoposte ed approvate dall'Assemblea dei soci appositamente convocata con le maggioranze stabilite dall'art. 10 del presente statuto.

17) Scioglimento e liquidazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il patrimonio sociale alla data dello scioglimento sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o ai fini di pubbliche utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della L. 23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

18) Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme dell'ordinamento giuridico italiano.